



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la manutenzione dei fondi, il taglio di alberature e siepi sporgenti sul campo stradale

RM 840/17 del 20 febbraio 2017

Il **Municipio di Cademario**, richiamati:

- Gli. artt. 139, 140 e 141 della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero
- Gli artt. 107, 109 e 192 LOC
- Gli artt. 23, 24, 25 RALOC
- L'art. 35 della Legge edilizia cantonale (LE)
- L'art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE)
- L'art. 9.3 delle norme d'attuazione del Piano Regolatore (NAPR)

<u>Decreta</u>

Art. 1 - <u>Scopo</u>

La presente ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro delle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2 – Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili ai fondi attribuiti dal Piano regolatore alla zona edificabile ed a quelli edificati al di fuori della stessa, nonché ai fondi agricoli ed alle aree boschive a contatto con le zone edificabili e con il campo stradale, nonché i sentieri pubblici.

Art. 3 – Obbligo di manutenzione

- 1- Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.
- 2- Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi, o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, al fine di eliminare inconvenienti e pericoli verso pedoni e veicoli, in

particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico. Nei punti con insufficiente visibilità per il traffico, l'altezza delle siepi non deve superare cm 80, per un lunghezza di 10 metri dall'intersezione viaria.

- 3- I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in primavera e autunno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.
- 4- Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediamente allontanato. Gli scarti vegetali possono essere portati all'Ecocentro comunale.
- 5- Per i terreni in zona agricola lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvatichimento).
- 6- Gli alberi ad alto fusto o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da persone qualificate. In generale gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.
 - Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza con costi d'esecuzione a carico del proprietario.
 - Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale; esso ha la facoltà di condizionare l'esecuzione, qualora sia ritenuto necessario.
- 7- La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale e le stesse devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.

Art. 4 - Provvedimenti

- 1- Il Municipio tramite i suoi servizi, procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine perentorio di 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale, procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
- 2- I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni nei confronti dei loro fittavoli o usufruttuari.
- 3- Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE e 145 e ss LOC.
- 4- E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5 - <u>Pubblicazione ed entrata in vigore</u>

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 23 febbraio 2017 al 24 marzo 2017 ed entra in vigore il 25 marzo 2017.

Art.6 - Ricorso

È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco: Il Segretario:

Fabio Debernardis Guido Bernasconi